



COMUNE DI BOLANO  
Provincia della Spezia

***AREA POLIZIA MUNICIPALE***  
***COMANDO POLIZIA MUNICIPALE***

***REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE,  
CONDUZIONE E CIRCOLAZIONE  
DEI CANI***

---

**INDICE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag.2
Art. 2 - Museruola e guinzaglio	pag.2
Art. 3 - Raccolta delle deiezioni	pag.2
Art. 4 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati	pag.2
Art. 5 - Particolari situazioni	pag.3
Art. 6 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani	pag.4
Art. 7 - Recidiva	pag.4
Art. 8 - Vigilanza	pag.4
Art. 9 - Entrata in vigore	pag.4

## Art. 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale

## Art. 2

### MUSERUOLA E GUINZAGLIO

- 1) sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Il guinzaglio è obbligatorio quando il cane è accompagnato in particolari luoghi pubblici destinati a passeggiata e transito pedonale, in aree necessariamente affollate per riunioni e manifestazioni varie tenute all'aperto ed in tutte quelle zone in cui l'animale, lasciato libero, potrebbe costituire intralcio o pericolo alla circolazione, nonché molestia per i passanti. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani compresi nell'elenco di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre 2006 devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto il pubblico. Nei parchi, nei giardini pubblici, negli spazi annessi alle scuole e nelle aree verdi destinate al gioco per i bambini, individuate da apposita segnaletica, è vietato l'accesso dei cani
- 2) chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a Euro 150,00  
L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'Ordinanza del ministero della salute del 12/12/2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. 7

## Art. 3

### RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

- 1) Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento
  - b) a fare uso per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito
- 2) Chiunque viola le disposizioni previste al primo comma lettera a del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 30,00 a €. 90,00, oltre alla asportazione delle deiezioni
- 3) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a € 75,00
- 4) Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida

## Art. 4

### DETEZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

- 1) E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti. In particolare il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolare esigenze di specie, deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.
- 2) E' fatto divieto di detenere i cani in luogo sprovvisto di idoneo riparo coperto, rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie dal freddo e/o dal sole diretto
- 3) I cani devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o con una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve rispettare le dimensioni minime previste nell'Allegato A del Decreto del 28/02/2003 di recepimento dell'Accordo recante disposizioni in materia di benessere animali da compagnia e pet therapy .

La rete o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale

- 4) La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata. Qualora si renda necessaria ( vedi comma 7 ), la catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale
- 5) La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena, non comunque inferiore a mt. 5. La catena deve essere dotata di idoneo moschettone che regola sia il collare che l'attacco allo scorrevole. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo
- 6) In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo
- 7) All'interno della proprietà privata, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti
- 8) I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 30,00 a . 90,00.
- 9) chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 150,00

#### Art. 5

##### PARTICOLARI SITUAZIONI

- 1) è data facoltà ai bar, ristoranti e simili pubblici esercizi o negozi di ammettere i cani, nel rispetto della normativa igienica, purchè tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale
- 2) è vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi nelle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole
- 3) la conduzione nelle aree pubbliche, di uso pubblico o comunque aperte al pubblico di cani femmina durante l'estro deve avvenire facendo particolare attenzione alla presenza di altri cani
- 4) è vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore
- 5) sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici. Sono consentiti solo gli interventi che rispettino i limiti dell'Ordinanza Ministeriale 28 marzo 2007
- 6) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da €. 25,00 a €. 75,00
- 7) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2,4 e 5 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00
- 8) In deroga alle diverse previsioni locali è ammesso in genere, per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi , il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.
- 9) L'accesso dei cani guida di ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico è regolamentato dalla Legge 8/2/2006 n. 60

#### Art. 6

#### TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIVITÀ DEI CANI

- 1) per predeterminate razze canine caratterizzate da particolare aggressività si applica l'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in particolare:
  - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5000 a € 150,00
  - b) coloro che, nonostante il divieto nell'Ordinanza ministeriale, detengono o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 600,00

#### Art. 7

#### RECIDIVA

In caso di recidiva delle violazioni alle disposizioni di cui agli art. 2 e 4 si provvederà all'allontanamento dell'animale in struttura Convenzionata a spese del proprietario

#### Art. 8

#### VIGILANZA

Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L'Amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza con specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti

#### Art. 9

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ed abroga le norme incompatibili inserite nel Regolamento per la detenzione, circolazione e cattura di animali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 122 in data 31/10/1989. Per quanto non espressamente disciplinato in materia si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare:

la Legge Regionale 22 marzo 2000 n. 23 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo"

il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 ( Regolamento di Polizia Veterinaria )

decreto del 28/02/2003 di recepimento dell'Accordo recante disposizioni in materia di benessere animali da compagnia e pet therapy

la legge n. 189 del 20 luglio 2004 modificativa del codice penale in materia di maltrattamento di animali

l'Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute a tutela dell'aggressione pubblica dall'aggressione di cani e successive modifiche ed integrazioni